



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **2** del 12/01/2017

Modifica all'art. 13 c. 4 della LR 24/2012 e ss.mm.ii.
"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel
governo dei Servizi pubblici locali".



RELAZIONE TECNICA ACCOMPAGNATORIA

(Art. 34, L.R. 28/2001, Art. 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO: *Modifica all'art. 13 c. 4 della LR 24/2012 e ss.mm.ii. "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*

Il presente comma sostituisce integralmente il vigente comma 4 dell'articolo 13 della LR 24/2012 e ss.mm.ii. e si propone la finalità di introdurre una più chiara definizione delle competenze in materia di VIA e AIA, con particolare riferimento agli iter di valutazione ambientale di cui al Titolo III e le procedure di autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Esso prevede che tali iter, qualora relativi ad impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati previsti dalla vigente pianificazione regionale di settore, ad impianti dedicati esclusivamente ai rifiuti derivanti dal trattamento dei RSU indifferenziati, e ad impianti di recupero della FORSU raccolta in modo differenziato e prodotta nel territorio regionale (che siano dedicati almeno per il 50% a tale tipologia di rifiuti), siano di competenza regionale.

Sono fatti salvi eventuali iter già avviati presso le Province o la Città Metropolitana di Bari.

La modifica proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale e, dunque, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.r. n. 28 del 16/11/2001.

Il Dirigente della Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifica
Ing. G. Scannicchio

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa A. Riccio

L'ASSESSORE
Dr. Domenico SANTORSOLA



Proposta di legge regionale

Modifica all'art. 13 c. 4 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.

Al fine di adottare un uniforme iter procedurale su tutto il territorio regionale, le procedure di valutazione ambientale di cui al Titolo III e le procedure di autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relative a:

- impianti di trattamento finalizzati allo smaltimento e/o al recupero dei rifiuti urbani indifferenziati, dedicati al soddisfacimento dei fabbisogni previsti dalla pianificazione regionale;
- impianti dedicati esclusivamente allo smaltimento e/o al recupero di rifiuti e/o combustibili derivanti dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati dedicati al soddisfacimento dei fabbisogni previsti dalla pianificazione regionale;
- nuove installazioni e installazioni non già soggette ad AIA ex art. 5 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. di recupero della FORSU raccolta in modo differenziato e prodotta nel territorio regionale, che siano dedicate almeno per il 50% della loro capacità di trattamento o del relativo limite legale di trattamento a tale tipologia di rifiuti;

sono di competenza della Regione Puglia, fatte salve quelle pendenti dinanzi alle Province e alla Città metropolitana di Bari.

Le disposizioni contenute nel presente comma prevalgono su previgenti disposizioni normative regionali con esse incompatibili.

